



**ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' di  
LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO**

**n. 11/16 - CL**

In conformità al DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" si attesta che la Ditta:

**MAGUGLIANI s.r.l.**

**Viale De Gasperi n. 220 - 20010 Marcallo con Casone (MI)**

per il proprio stabilimento di:

**Viale De Gasperi n. 220 - Marcallo con Casone**

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.7.10 delle Norme Tecniche, per la lavorazione di elementi base in legno strutturale:

**ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO  
(dimensioni massime 30 x 50 x 1300 cm)**

**ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE  
(dimensioni massime 40 x 300 x 1400 cm)**

**PANNELLI base legno  
in possesso di Marcatura CE o Certificazione di idoneità del STC  
(dimensioni massime 16 x 200 x L 13,0 mt)**

**Essenze principali abete, larice**

I predetti elementi strutturali sono individuati dal seguente marchio "tipo" impresso sugli elementi stessi o su apposito cartellino:



Il presente attestato di deposito ha l'obiettivo di identificare il Centro di lavorazione e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non può trasferire la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.

Il presente attestato, che **sostituisce il n.023/09-CL**, è stato emesso per la prima volta in data **03/03/2016** e, ferme restando le disposizioni del p.to 11.7.10 del DM 14.1.2008, ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

Ai sensi del p.to 11.7.10 del D.M. 14.1.2008, l'Attestato è soggetto a conferma annuale di prosecuzione dell'attività, da parte della ditta.

E' fatta salva la diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n.305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Roma, 3 marzo 2016

II. DIRIGENTE III DIVISIONE  
Ing Marco PANECALDO



03/03/2016 12:38 PM